NUOVE REGOLE DELL’ESECUZIONE FONDATA SU ASSEGNO BANCARIO

**RD 21/12/1933, n. 1736**

**ASSEGNI E CAMBIALI**

**Capo VII**

**DEI DUPLICATI**

**Art. 66 [Regolamento]**

Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte d'oltre mare dello stesso paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso paese, può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi possono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.

Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’ *articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*. (80)

(80) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 7, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*; vedi anche l'*art. 8, comma 7, lett. d) ed e), del medesimo D.L. n. 70/2011*.

DL 13/05/2011, n. 70

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

CODICE CIVILE

INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO (GENERALITA')

Art. 8

Per allineare allo standard europeo l’esercizio del credito sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è sostituito dal seguente:

"1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell’ordine l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell’area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.";

b) al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all’ articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L’assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall’articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.»; (107)

2) il numero 3) del primo comma dell’ articolo 45 è sostituito dal seguente: «3) con dichiarazione della Banca d’Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l’assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.»; (107) (113)

3) all’ articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma elettronica.»; (107)

4) all’ articolo 86, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All’assegno circolare si applica altresì la disposizione dell’assegno bancario di cui all’articolo 31, terzo comma."; (107)

c) all’ articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’ articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70»; (104)

d) con regolamento emanato, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c); (104) (117)

e) la Banca d’Italia, entro 12 mesi dall’emanazione del regolamento di cui alla lettera d), disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per l’applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale; (118)

f) le modifiche apportate al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) del presente comma entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d’Italia di cui alla lettera e); (104)

f-bis) dopo il comma 3 dell’ articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. L’autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell’ articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego». (110)

Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. e), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. SEZIONE V – Consegna di documentazione e comunicazioni alle autorità

Art. 15 (Consegna di documentazione)

1. Il negoziatore rilascia al portatore del titolo **una sola volta**:

a) una copia analogica dell’immagine dell’assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del Regolamento, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all’originale informatico conservato nei propri archivi;

b) una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all’originale informatico conservato nei propri archivi.

2. A richiesta degli aventi diritto, il negoziatore rilascia copie semplici, analogiche o informatiche, della sola immagine dell’assegno, dell’immagine dell’assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del Regolamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo.

Art. 18

 Entrata in vigore

 1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205 gli operatori si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Regolamento entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

 Roma, 22 marzo 2016

Pubblicato su GU Serie Generale n.100 del 30-04-2016